Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz Viva S.p.A. **Prodotto: "Allianz Entreprise Liability"**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione contro i danni che offre la copertura della Responsabilità Civile delle Imprese Industriali, dei Rischi Diversi e dei Fabbricati.

Che cosa è assicurato?

✓ Sezione RC Imprese Industriali e RC Rischi Diversi: i danni involontariamente cagionati a terzi (R.C.T.) e/o ai prestatori di lavoro (R.C.O.) in relazione all'esercizio dell'attività descritta nella Scheda di Polizza;

In alternativa, il Contraente può tutelarsi per:

✓ Sezione RC Fabbricato: i danni involontariamente cagionati a terzi (R.C.T.) e/o ai prestatori di lavoro (R.C.O.) in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali indicati nella Scheda di Polizza.

Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?".

Che cosa non è assicurato?

✗ Sezione RC Imprese Industriali e RC Rischi Diversi: i danni involontariamente cagionati a terzi e prestatori di lavoro in relazione ad una attività diversa rispetto a quella descritta nella Scheda di Polizza;

✗ Sezione RC Fabbricato: i danni cagionati in relazione all'attività svolta all'interno dei fabbricati assicurati.

Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".

Dove vale la copertura?

✓ Sezione Responsabilità Civile delle Imprese Industriali, dei Rischi Diversi e dei Fabbricati: L'assicurazione della Responsabilità civile verso Terzi vale per i danni che si verifichino nel territorio di tutti i Paesi Europei.

✓ L'assicurazione della Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro vale per i danni che si verifichino nel mondo intero.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.
Il Premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.
In caso di pagamento frazionato del Premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del: 1% per tutti i frazionamenti.
Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di polizza. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.
Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale
Nel contratto di durata annuale o poliennale puoi disdettare alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso per poliennalità
Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz Viva S.p.A. **Prodotto "Allianz Enterprise Liability"**

Data di aggiornamento 24.06.2023
Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz Viva S.p.A, società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00091, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: 800.88.55.00, e-mail: allianzviva@legalmail.it, sito Internet: www.allianzviva.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2022 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **119.304.208** euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **45.684.400** euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **117.731.765** euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianzviva.it e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **126.917.418** euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **57.112.838** euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **171.040.919** euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **155.229.659** euro;

ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **135%**.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente

Sezione RC Imprese Industriali e RC Rischi Diversi	Il Contraente può attivare in maniera congiunta o alternativa una all'altra le seguenti garanzie: • Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.); • Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)** Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per distruzioni o deterioramento materiale di cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in Polizza. L'impresa indennizza inoltre i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata nella Scheda di Polizza. Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (art.583 del codice penale): • i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere, • i prestatori di opera e servizi (art. 2222 codice civile), che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta in Polizza **Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)** L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS. Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.
Sezione RC Fabbricato	Danni involontariamente cagionati a terzi (R.C.T.) e/o ai prestatori di lavoro (R.C.O.) in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali indicati in polizza. Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (art.583 del codice penale): • i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere, • i prestatori di opera e servizi (art. 2222 codice civile), che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta in Polizza

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI SOGGETTE A AUTORIZZAZIONE DIREZIONALE DELL'IMPRESA La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa	
VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI	
Clausola Broker	Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del contratto alla società di brokeraggio indicata in Polizza. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto del Contraente, dalla precitata società di brokeraggio.
Deroga alla proroga del contratto	Si stabilisce che la presente Assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta di una delle parti.

Deroga del termine per la disdetta del contratto	Si stabilisce che il termine utile per la disdetta del contratto deve intendersi pari a 60 giorni.
Proroga del termine per il pagamento del Premio	Il termine utile per il pagamento delle rate di Premio successive alla prima si intende elevato a 30 giorni.
Proroga del termine per la denuncia dei sinistri	Si conviene che il termine utile per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 20 giorni.
Rescindibilità annuale	Sebbene il contratto sia emesso per durata poliennale, è facoltà delle Parti di rescinderlo alla scadenza di ogni periodo di assicurazione dalla data di rescindibilità risultante in polizza, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata nei termini di tempo previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
Rinuncia alla surrogazione	L'Impresa rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del codice civile nei confronti dei seguenti soggetti: <Soggetti indicati in Scheda di Polizza> purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
CONDIZIONI PARTICOLARI RCT/O	
Rischio Cyber	Per Evento Cyber si intende: Violazione della Privacy e dei Dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati. Violazione del Sistema Informatico: l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, oppure l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi. Esclusione: Ad integrazione delle condizioni generali di polizza le esclusioni si intendono così modificate: Sono esclusi tutti i danni di natura patrimoniale derivanti da un Evento Cyber come definito nelle definizioni di polizza. Sono compresi in polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un Evento Cyber così come sopra definito.
Attività complementare esterna	L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in Polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.
Committenza auto	L'Assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali alle persone trasportate ove il trasporto sia consentito dalla legge. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell'Impresa nei confronti dei responsabili. La presente estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Danni a cose dei prestatori di lavoro	La garanzia R.C.T. copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, trovantisi nelle ubicazioni nelle quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro. Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.
Danni a cose in consegna e custodia	La garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione) in consegna o custodia che si trovino nelle ubicazioni nelle quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate, se non diversamente specificato. Sono comunque esclusi i danni da incendio, da furto, nonché quelli dovuti a guasti meccanici di macchinari.
Danni a cose in lavorazione	La garanzia è prestata per i danni alle cose oggetto di lavorazione
Danni a cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate	La garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate. Restano comunque esclusi i danni da furto e incendio.
Danni a cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate (esclusi veicoli e macchinari)	La garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (esclusi i veicoli, aeromobili, natanti, macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione) movimentate, sollevate, caricate e scaricate. Restano comunque esclusi i danni da furto e incendio.
Danni a mezzi sotto carico e scarico	La garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine, con esclusione dei danni ad aeromobili, navi e imbarcazioni in genere ed alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio dei mezzi stessi, nonché quelli conseguenti a mancato uso.
Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori	La garanzia copre i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, compresi quelli dei prestatori di lavoro, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori.
Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori esclusi i veicoli dei prestatori di lavoro	La garanzia copre i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, esclusi quelli dei prestatori di lavoro, trovantesi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori, sia esso o meno in consegna o custodia dell'Assicurato.
Danni da incendio	La garanzia è operante, tranne che per i lavori presso terzi, per i danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione o scoppio delle cose dell'Assicurato. Si conviene che: • i danni da incendio dovuti ad una stessa causa iniziale che si comunichino per propagazione saranno considerati un unico sinistro; • qualora i danni da incendio a cose altrui risultino coperti dalle sezioni "Ricorso terzi" o "Rischio locativo" della Polizza Incendio contratta dall'Assicurato, la presente garanzia interverrà per la parte di danno eccedente tale copertura, fermi in ogni caso i limiti stabiliti in Polizza per la presente estensione.

Danni da interruzioni o sospensioni di attività	La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi copre i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Danni da inquinamento accidentale	La garanzia comprende i danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali e per danneggiamenti materiali a cose e animali conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale.
Danni da terrorismo	La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi comprende i danni derivanti da atti di terrorismo.
Danni subiti dai soggetti che partecipano occasionalmente ai lavori	Si intendono inclusi nella garanzia di Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) anche le persone che partecipano occasionalmente all'attività oggetto dell'Assicurazione o della cui opera l'Assicurato si avvalga, limitatamente a morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale.
Estensione territoriale RCT mondo intero con esclusione di Usa e Canada	La validità territoriale della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa al mondo intero, con esclusione dei sinistri verificatisi sul territorio degli Stati Uniti d'America e del Canada.
Estensioni diverse	La garanzia comprende i rischi derivanti: - dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi; - dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, meeting, cene, congressi, sfilate ed eventi in genere, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands; - dall'esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi; - l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "Terzi". Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei; - dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio; - dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani; - dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; - dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande; - dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili; - dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri prestatori di lavoro di biciclette, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;

	- dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente; - dalla proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi facenti parte del complesso industriale; - dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda; - dall'esistenza di una squadra antincendio; - dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in Polizza; - dal compimento di operazioni di carico e scarico o di movimentazione delle merci all'interno dell'azienda, effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici dai prestatori di lavoro; - dall'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.
Fabbricati: amministratori terzi	Limitatamente alla garanzia prestata per la responsabilità civile dei fabbricati si intendono compresi nel novero dei terzi gli amministratori, i soci e i loro familiari.
Franchigia per ogni sinistro	L'Assicurazione si intende prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia, come indicato nella Scheda di Polizza, per ogni sinistro anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni particolari. Qualora condizioni particolari prevedano franchigie di importo superiore si intenderanno operanti queste ultime.
Franchigia per danni a cose	L'Assicurazione si intende prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia, come indicato nella Scheda di Polizza, per ogni sinistro che comporti danni a cose anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni particolari. Qualora condizioni particolari prevedano franchigie di importo superiore si intenderanno operanti queste ultime.
Impianti accessori	La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio degli impianti indicati nella Scheda di Polizza e utilizzati in connessione con il rischio descritto in Polizza.
Lavori di manutenzione straordinaria	L'Assicurazione comprende i danni causati a terzi durante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati in cui si svolge l'attività assicurata, inclusi tra questi l'ampliamento, la costruzione a nuovo ed il ripristino di padiglioni, capannoni ed edifici vari (compreso il collocamento ed il montaggio e smontaggio degli impianti industriali), purché si tratti di lavori effettuati in economia; ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia sarà operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente. Sono comunque esclusi dalla garanzia i lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08.
Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori	La garanzia è estesa ai danni alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Lavori presso terzi: danni da incendio di cose dell'Assicurato	La garanzia è estesa ai danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
Lesioni lievi	• I titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere nonchè • i prestato di opera e servizi (art. 2222 Codice Civile) che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta in Polizza sono considerati terzi anche in caso di infortuni che abbiano come conseguenza lesioni lievi.
Limite di indennizzo per periodo assicurativo	Premesso che i massimali indicati in Polizza rappresentano il massimo esborso dell'Impresa per ogni sinistro, si conviene che in nessun caso l'Impresa risponderà per somme superiori a detti massimali per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione o eventuale minore periodo.
Limite unico di indennizzo	Premesso che i massimali indicati in Polizza rappresentano il massimo esborso della Impresa per ogni sinistro, si conviene che in nessun caso l'Impresa risponderà per somme superiori a detti massimali per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione o eventuale minore periodo.
Malattie professionali	L'Assicurazione R.C.O. si estende al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, sulla base di provvedimenti legislativi o pronunce della magistratura, escluse in ogni caso la silicosi, le malattie professionali derivanti da amianto e da campi elettromagnetici nonché i casi di contagio da virus HIV, "mobbing" e "bossing". L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza della presente condizione particolare e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. La garanzia non vale: A) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; B) per le malattie professionali conseguenti: • alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; • dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. L'esclusione di cui al presente punto b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; C) per le malattie professionali che si manifestino successivamente al periodo indicato nella Scheda di Polizza. L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'Assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Malattie professionali per i prestatori di lavoro dipendenti	L'Assicurazione R.C.O. si estende al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, sulla base di provvedimenti legislativi o pronunce della magistratura, escluse in ogni caso la silicosi, le malattie professionali derivanti da amianto e da campi elettromagnetici nonché i casi di contagio da virus HIV, "mobbing" e"bossing". L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza della presente condizione particolare e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. La garanzia non vale: A) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; B) per le malattie professionali conseguenti: • alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; • dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. L'esclusione di cui al presente punto b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; C) per le malattie professionali che si manifestino successivamente al periodo indicato nella Scheda di Polizza; D) per i soggetti diversi dai prestatori di lavoro con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'Assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
Mancato o insufficiente servizio di vigilanza	L'Assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione della incolumità dei terzi per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori stessi e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.
Nuovi insediamenti, fusioni, incorporazioni, acquisti	Nel caso in cui nel corso dell'Assicurazione venissero acquisite dall'Assicurato nuove società, queste ultime si intendono assicurate dal momento stesso in cui avviene il perfezionamento del passaggio di proprietà, fermo l'impegno da parte della Contraente di comunicare quanto sopra alla Compagnia entro il termine di 90 giorni dalla data di acquisizione e sempreché l'attività svolta da tali nuove società sia affine a quella svolta dall'Assicurato.
Parcheggio di competenza dell'Assicurato	La garanzia copre il rischio derivante dalla proprietà e dalla gestione di un'area - di pertinenza dei fabbricati ove si svolge l'attività assicurata - adibita a parcheggio dei veicoli dei prestatori di lavoro, visitatori o fornitori, all'interno dell'ubicazione dove si svolge l'attività. Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto, rapina, atti vandalici, incendio dei veicoli e i danni alle cose in essi contenuti. Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto, rapina, atti vandalici, incendio dei veicoli e i danni alle cose in essi contenuti.

Proprietà e conduzione di fabbricati	L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e conduzione dei fabbricati, diversi da quelli nei quali si svolge l'attività assicurata, indicati nella Scheda di Polizza. L'assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà e conduzione di ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche se tenuti a giardino, compresi: alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche comandati elettricamente. La garanzia non comprende i danni derivanti: • da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni; • da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; • da attività esercitate nei fabbricati. La garanzia copre altresì la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08; tale garanzia opera sempreché: • l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08; • dall'evento siano derivati la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. La garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia, come indicato nella Scheda di Polizza per i danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne.
Responsabilità civile per l'utilizzo di fonti radioattive	La garanzia comprende i sinistri derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive. L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni delle competenti autorità. L'Assicurato si impegna ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti radioattive dai locali di conservazione o uso delle fonti stesse. L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli del rischio, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria. A parziale deroga dell'articolo "Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia", la garanzia vale per i danni che si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza della presente estensione di garanzia e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. La garanzia non vale per i danni che si manifestino dopo <numero mesi indicati in Scheda di Polizza> mesi dalla data di cessazione della presente estensione di garanzia. La garanzia non vale per i danni che si manifestino successivamente al periodo indicato nella Scheda di Polizza.
Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione	La garanzia Responsabilità Civile copre i danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori, purché derivanti da difetti di installazione di impianti, apparecchiature o cose in genere, o da difetto di esecuzione di lavori di manutenzione o riparazione. L'Assicurazione è prestata anche per le attività di cui all'art. 1 della Legge n. 46 del 5/3/1990, purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della stessa Legge. L'Assicurazione non copre i danni:

	• agli impianti ed apparecchiature installati, nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione e riparazione degli stessi; derivanti dalla mancata rispondenza delle opere, degli impianti o apparecchiature installati all'uso e alla necessità cui sono destinati; • derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, professionali, commerciali, agricole o di servizi; • da difetto originario di prodotti; • derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli direttamente dalla Legge; • da mancato o intempestivo intervento manutentivo. Questa garanzia è prestata per i lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, non oltre <numero mesi indicati in Scheda di Polizza> mesi dopo la data di esecuzione dei lavori.
Responsabilità dei subappaltatori	In caso l'Assicurato subappalti tutto o parte dei lavori, è assicurata anche la responsabilità delle imprese subappaltatrici per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi. La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali polizze di Responsabilità Civile stipulate dai subappaltatori
Responsabilità personale di quadri e dirigenti	L'Assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale di quadri e dirigenti, dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a cose o animali nello svolgimento delle loro mansioni. E' escluso dal novero dei terzi l'Assicurato stesso. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale. Il massimale pattuito per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
Responsabilità personale dei prestatori di lavoro	L'Assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale di quadri, dirigenti e ogni altro prestatore di lavoro dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a cose o animali nello svolgimento delle loro mansioni. E' escluso dal novero dei terzi l'Assicurato stesso. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale. Il massimale pattuito per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
Terzi i dipendenti di altre imprese, fornitori, consulenti	Sono considerati terzi i titolari e i dipendenti di imprese - quali imprese di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione.
Terzi personale imprese coappaltatrici	Premesso che l'Assicurato e i sui prestatori di lavoro possono trovarsi nell'ambito dei lavori assieme ad imprese coappaltatrici, sono considerati terzi - limitatamente alla morte e lesioni personali gravi e gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale e nei limiti dei massimali di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro - i titolari e i dipendenti di tali imprese.

Terzi trasportati su veicoli non destinati al trasporto di persone	L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile per morte o per lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale a carico dell'Assicurato, in qualità di proprietario del mezzo, per fatti a lui imputabili a seguito di trasporto non consentito a norma di legge di persone nelle cabine di guida o a fianco del conducente su autocarri o motocarri e su altri veicoli di sua proprietà, non destinati al trasporto di persone, purché il trasporto sia avvenuto contro la volontà o all'insaputa dell'Assicurato medesimo. Sono in ogni caso assicurati i danni ai trasportati accolti sui mezzi succitati per motivi di soccorso o di emergenza in genere.
Guida di mezzi meccanici	La garanzia è valida anche quando alla guida di mezzi meccanici, circolanti esclusivamente in aree private, siano addetti prestatori di lavoro dell'Assicurato sprovvisti delle abilitazioni prescritte, sempreché si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo ed aventi età non inferiore ad anni 16. E' in ogni caso esclusa ogni responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.
Lavori di manutenzione straordinaria (compresi i lavori rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 81/08)	L'Assicurazione comprende i danni causati a terzi durante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati in cui si svolge l'attività assicurata, inclusi tra questi l'ampliamento, la costruzione a nuovo ed il ripristino di padiglioni, capannoni ed edifici vari (compreso il collocamento ed il montaggio di impianti industriali), purché si tratti di lavori effettuati in economia; ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia sarà operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente. Sono compresi in garanzia i lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08, purché: • l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente o disposto dal D.Lgs. 81/08. • dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale
Consegna di prodotti petroliferi: incendio - scoppio	Limitatamente alle operazioni di consegna presso terzi dei prodotti petroliferi ed al rischio di giacenza delle bombole presso terzi, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio e scoppio.
Danni alle merci e attrezzature degli espositori	Sono compresi nella garanzia i danni alle merci ed alle attrezzature degli espositori. Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni da stillicidio, umidità ed insalubrità dei locali.
Gas di petrolio liquefatti	L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli utenti per danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali e per danneggiamenti materiali a cose o animali direttamente riconducibili all'uso di recipienti riempiti con GPL e relativi annessi. L'Assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge. La garanzia vale per i fatti verificatisi durante il periodo di validità del contratto, purché entro tre anni dalla data di installazione o consegna dei recipienti. Sono comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti effettuate direttamente dall'Assicurato, sempreché l'installazione venga effettuata da persona abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
Limitazione periodo di assicurazione	Premesso che l'Assicurato ha dichiarato che l'esercizio rimane aperto nel periodo indicato nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione vale esclusivamente per i sinistri che si verifichino nel periodo indicato.

Manutenzione e riparazione di ascensori - montacarichi - scale mobili	La garanzia comprende i danni che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione esclusi quelli imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione. Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio sono considerati terzi anche i singoli condomini. L'Assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.
Prova e collaudo e Postuma del riparatore per autofficine	L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi è operante anche per i danni: • subiti dai veicoli riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge ed a condizione che il danno si verifichi entro il periodo indicato nella Scheda di Polizza; • subiti dai veicoli durante la circolazione per prova e collaudo, sempreché alla guida degli stessi si trovi l'Assicurato o un suo prestatore di lavoro e la circolazione avvenga durante l'orario di lavoro. Sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.
RC dello Smercio	L'Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Dalla presente estensione di garanzia sono inoltre esclusi i danni derivanti: • da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'Assicurato; • da qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal venditore. L'Assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce. Sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate. L'Assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.
RC dello Smercio per i generi alimentari	L'Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai generi alimentari somministrati o venduti. Per i soli generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Si intendono comunque esclusi i danni derivanti dall'utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica. Dalla presente estensione di garanzia sono inoltre esclusi i danni derivanti: • da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'Assicurato; • da qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal venditore. Tale garanzia opera sempreché l'Assicurato si sia adeguato alle disposizioni previste dal D.L. n. 155 del 26/05/1997 L'Assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Sciovie - seggiovie - funivie	La garanzia è efficace a condizione che gli impianti descritti in Polizza siano stati assoggettati alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita, che questa ne abbia autorizzato l'esercizio e che siano state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate. L'Assicurazione comprende, i danni agli indumenti ed oggetti che siano portati con sé dagli utenti, esclusi denaro e preziosi. L'Assicurazione comprende i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione estive e invernale delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati, ferma l'esclusione dei rischi relativi alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da impiego di aeromobili.
Spargimento di sostanze chimiche	Sono esclusi dall'Assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge. Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni direttamente conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazioni di colture.
Stazioni di servizio - autofficine - autolavaggi - autosili - parcheggi	L'Assicurazione comprende la responsabilità per i danni ai veicoli in consegna o in custodia, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione, o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività assicurata e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica. La garanzia comprende inoltre i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti: • a vizio originario del prodotto; • a rifornimento del serbatoio da parte dell'Assicurato con un tipo di carburante diverso da quello prescritto per il veicolo. Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto, incendio e mancato uso dei veicoli.
CONDIZIONI PARTICOLARI RC FABBRICATO	
Rischio Cyber	Per Evento Cyber si intende: Violazione della Privacy e dei Dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati. Violazione del Sistema Informatico: l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, oppure l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi. Esclusione: Ad integrazione delle condizioni generali di polizza le esclusioni si intendono così modificate: Sono esclusi tutti i danni di natura patrimoniale derivanti da un Evento Cyber come definito nelle definizioni di polizza. Restano invece compresi in polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un Evento Cyber così come definito nelle definizioni di polizza
Committenza lavori vari	L'Assicurazione viene prestata anche per la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente di lavori ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata.

Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne	La garanzia comprende i danni a cose prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli prodotti da guasto o rottura accidentale di gronde e pluviali.
Pertinenze fabbricati	L'Assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà e conduzione di spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche se tenuti a giardino, compresi: parchi, alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli.

Che cosa NON è assicurato?

In aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni:

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione di Responsabilità Civile:

- il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli;
- quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività descritta in Polizza.

Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI

Esclusioni Sezione RC IMPRESE INDUSTRIALI, RC RISCHI DIVERSI

La garanzia **Responsabilità Civile verso Terzi** (R.C.T.) non copre la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli direttamente dalla legge; da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- da proprietà o uso di aeromobili e natanti;
- da uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori, compresi i software; alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose su di essi caricate o trasportate;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; conseguenti a:
- inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- da furto;
- a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783-1784-1785 bis e 1786 del codice civile (cose portate o consegnate in alberghi, pensioni e simili);

- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; a condutture e impianti sotterranei e subacquei;
- a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; cagionati da:
- prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- opere, installazioni in genere, attività di riparazione, manutenzione o posa in opera, dopo l'ultimazione dei lavori; derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- verificatisi in connessione con detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- ad aeromobili;
- derivanti da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva; da amianto;
- da campi elettromagnetici; punitivi di qualunque natura;
- da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa

La garanzia **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro** (R.C.O.) non copre la responsabilità civile dell'Assicurato:

- per le malattie professionali;
- per i danni verificatisi in connessione con la detenzione o l'impiego di esplosivi;
- per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- per i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- per i danni da amianto;
- per i danni da campi elettromagnetici.

Esclusioni Sezione RC FABBRICATO

La garanzia **Responsabilità Civile verso Terzi** (R.C.T.) non copre la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere, da insalubrità dei locali;
- derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- da furto;
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- ad aeromobili;

- derivanti da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva; da amianto;
- da campi elettromagnetici; punitivi di qualunque natura;
- i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa;
- conseguenti a:
- inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

La garanzia **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro** (R.C.O.) non copre la responsabilità civile dell'Assicurato:

- per le malattie professionali;
- per i danni verificatisi in connessione con la detenzione o l'impiego di esplosivi;
- per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- per i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- per i danni da amianto;
- per i danni da campi elettromagnetici.

SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO

Condizioni comuni alle garanzie RC Imprese Industriali, RC Imprese Edili, RC Diversi, RC Fabbricato, RC Prodotti, RCT/O + Prodotti

Committenza auto	Franchigia
Danni a cose dei prestatori di lavoro	Limite di indennizzo - Scoperto
Danni a cose in consegna e custodia	Limite di indennizzo - Scoperto
Danni a cose in lavorazione	Limite di indennizzo - Scoperto
Danni a cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate	Limite di indennizzo - Scoperto
Danni a cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate (esclusi veicoli e macchinari)	Limite di indennizzo - Scoperto
Danni a mezzi sotto carico e scarico	Franchigia
Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori	Franchigia
Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori esclusi i veicoli dei prestatori di lavoro	Franchigia

Danni da incendio	Limite di indennizzo - Scoperto
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	Limite di indennizzo - Scoperto
Danni da inquinamento accidentale	Limite di indennizzo - Scoperto
Danni da terrorismo	Limite di indennizzo
Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori	Limite di indennizzo - Scoperto
Lavori presso terzi: danni da incendio di cose dell'Assicurato	Limite di indennizzo - Scoperto
Malattie professionali	Limite di indennizzo
Parcheggio di competenza dell'Assicurato	Limite di indennizzo - Scoperto
Proprietà e conduzione di fabbricati	Franchigia
Responsabilità civile per l'utilizzo di fonti radioattive	Limite di indennizzo - Scoperto
Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione - 12 mesi	Limite di indennizzo - Scoperto
Responsabilità dei subappaltatori	Limite di indennizzo - Scoperto
Sezione Condizioni Particolari della garanzia RC Diversi	
Consegna di prodotti petroliferi: incendio - scoppio	Limite di indennizzo - Scoperto
Danni alle merci e attrezzature degli espositori	Limite di indennizzo - Scoperto
Prova e collaudo e Postuma del riparatore per autofficine - 180 GG	Limite di indennizzo - Scoperto
RC dello Smercio	Franchigia
RC dello Smercio per i generi alimentari	Franchigia
Sciovie - seggiovie - funivie	Franchigia
Spargimento di sostanze chimiche	Limite di indennizzo - Scoperto
Stazioni di servizio - autofficine - autolavaggi - autosili -parcheggi	Franchigia
Sezione Condizioni Particolari della garanzia RC Fabbricato	
Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne	Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne

Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie
Scoperto 10%: l'indennizzo verrà decurtato di tale percentuale Franchigia euro 1.500: l'indennizzo verrà decurtato di tale importo fisso Scoperto 10% minimo euro 1.500: l'indennizzo verrà decurtato di tale percentuale; se minore dell'importo minimo indicato si applica tale importo Scoperto 10% minimo euro 1.500 massimo euro 150.000: l'indennizzo verrà decurtato di tale percentuale; se minore dell'importo minimo indicato si applica tale importo minimo; se maggiore dell'importo massimo indicato si applica tale importo massimo.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro** In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile. Agli effetti della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve denunciare all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa soltanto gli infortuni: per i quali sia stato intrapreso procedimento giudiziario a norma delle vigenti leggi, oppure per i quali sia stata intrapresa un'azione di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS, oppure che abbiano determinato la morte o lesioni gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del codice penale.
	Assistenza diretta / in convenzione Non prevista
	Gestione da parte di altre Imprese Non prevista
	Prescrizione Ai sensi dell'Articolo 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Dichiarazioni inesatte e reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa ai precedenti sinistri), o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio: la maggiore o minore pericolosità dell'attività effettiva dell'azienda rispetto a quella dichiarata in polizza, la maggiore o minore pericolosità del prodotto rispetto a quello dichiarato in polizza, la maggiore o minore pericolosità della destinazione di un fabbricato) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.

Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	**Recesso in caso di sinistro** Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, l'Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non trascorso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone giuridiche ed alle ditte individuali con sede legale in Italia, la cui attività è compresa all'interno del catalogo delle attività assicurabili, che intendano proteggersi da richieste di risarcimento in conseguenza di:

- danni involontariamente cagionati a terzi (R.C.T.) per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento materiale di cose in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza;

e/o

- infortuni sofferti dai prestatori di lavoro (R.C.O.) di cui siano ritenuti civilmente responsabili ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

oppure in alternativa

- danni involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali indicati in polizza (RC Fabbricato).

Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 25,60%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • con lettera inviata ad Allianz Viva S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano; • alla casella e-mail dedicata: reclami.allianzviva@allianz.it. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz Viva S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianzviva.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono: -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. **Risoluzione delle liti transfrontaliere** Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto

	(rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Allianz Enterprise Liability

Assicurazione responsabilita' civile generale

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 123 - 01 - 27/01/2023

v. 23/016 - C14R098W027000008T01072311063S

Allianz Viva S.p.A. - Sede legale e sede sociale in Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano - Pec: allianzviva@legalmail.it
CF 09197520159-Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con Partita IVA 01333250320-R.E.A. di Milano 1277308
Cap. Soc. Euro 45.684.400,00 i.v-Albo Impr. Assicurazione n. 1.00091- Soc. appartenente al gruppo assicurativo Allianz
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018-Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

Allianz Viva

Allianz Viva S.p.A. - Sede legale e sede sociale in Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano - Pec: allianzviva@legalmail.it
CF 09197520159-Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con Partita IVA 01333250320-R.E.A. di Milano 1277308
Cap. Soc. Euro 45.684.400,00 i.v-Albo Impr. Assicurazione n. 1.00091- Soc. appartenente al gruppo assicurativo Allianz
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018-Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

Glossario

Appaltatore: la persona fisica o giuridica, avente sede e stabilimento in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, cui l'assicurato in qualità di committente ha affidato in subappalto il compimento di un'opera o di un servizio nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione: il complesso delle garanzie prestate in Polizza.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.
Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Franchigia: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in cifra fissa.
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.
Impresa: Allianz Viva S.p.A.
Massimale per persona: il limite di indennizzo - nell'ambito del massimale per sinistro - che l'Impresa può essere tenuta a pagare in conseguenza di danno a una singola persona che abbia cagionato alla stessa la morte o lesioni personali, qualunque sia il numero dei titolari aventi diritto ad un risarcimento in relazione a tale danno.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.
Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi soci lavoratori regolarmente iscritti all'INAIL, corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti, alunni in alternanza scuola/lavoro.
Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi (Articolo 2222 c.c.).
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in percentuale.
Sinistro RCT: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Sinistro RCO: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Sinistro RCT/O: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Subappaltatore: la persona fisica o giuridica, avente sede e stabilimento in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, cui l'assicurato in qualità di Appaltatore ha affidato in subappalto il compimento di un'opera o di un servizio nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Allianz Viva S.p.A. - Sede legale e sede sociale in Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano - Pec: allianzviva@legalmail.it
CF 09197520159-Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con Partita IVA 01333250320-R.E.A. di Milano 1277308
Cap. Soc. Euro 45.684.400,00 i.v-Albo Impr. Assicurazione n. 1.00091- Soc. appartenente al gruppo assicurativo Allianz
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018-Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza, che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Indice

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE **3**

2. NORMATIVA RC IMPRESE INDUSTRIALI, RC RISCHI DIVERSI **5**

- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE 5
  - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) 5
  - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) 6

3. NORMATIVA RC FABBRICATO **7**

- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE 7
  - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) 7
  - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) 8

4. CONDIZIONI PARTICOLARI **9**

- CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA 9
- CONDIZIONI PARTICOLARI RCT/O 9
- CONDIZIONI PARTICOLARI RC FABBRICATO 18

Condizioni di assicurazione

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

(in caso di durata minore di 2 anni)

Durata e proroga dell'assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in Polizza.
In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

(in caso di durata maggiore o uguale ai 2 anni con opzione recesso annuale)

Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in Polizza.
In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata in Polizza, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.
Trattandosi di contratto poliennale, al solo Contraente è riconosciuta, ai sensi di legge, la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità.

Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Dichiarazioni inesatte ed omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa può recedere dal Contratto con preavviso di 30 giorni.
In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso.

Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazione per il rischio descritto in Polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicurato, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.

Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dall' Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna, dell' Area Economica Europea.

Condizioni di assicurazione

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.
Agli effetti della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve denunciare all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa soltanto gli infortuni:

- per i quali sia stato intrapreso procedimento giudiziario a norma delle vigenti leggi,

oppure

- per i quali sia stata intrapresa un'azione di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS,

oppure

- che abbiano determinato la morte o lesioni gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del codice penale.

Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale, amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
L'Impresa ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
L'Impresa non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale sostenute dall'Assicurato.

Regolazione del Premio

Il Premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di Premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa, in relazione a quanto previsto nel contratto, **gli elementi variabili previsti in Polizza,** ovvero:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori, nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati, i compensi riconosciuti all'azienda somministratrice e le retribuzioni dei lavoratori in distacco;
- il volume di affari (Fatturato con esclusione dell'IVA);
- gli altri elementi variabili previsti in Polizza.

Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall'Impresa.
Resta fermo il Premio minimo stabilito in Polizza.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (Polizze con tacito rinnovo o pluriennali)

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati anzidetti ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa fino

alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi. Resta fermo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmente per il recupero del maggior Premio.
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75 % dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli
L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Valore del fabbricato ed Assicurazione parziale

Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo di ciascun fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area, senza tenere conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.
Se al momento del sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore dichiarato in Polizza dall'Assicurato, **l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.**

2. NORMATIVA RC IMPRESE INDUSTRIALI, RC RISCHI DIVERSI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
(La sezione R.C.T. non sarà presente qualora il contraente scelga la sola copertura R.C.O.)

Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.
L'Assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in Polizza.
L'Assicurazione viene prestata anche per la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente di lavori ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata nonché per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle imprese subappaltatrici mentre eseguono i lavori medesimi.
L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, per i danni subiti da terzi.

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione di Responsabilità Civile:
- il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli;
- quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività descritta in Polizza.

Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (art.583 del codice penale):
- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere,
- i prestatori di opera e servizi (art. 2222 codice civile),

che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta in Polizza.

Condizioni di assicurazione

Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli direttamente dalla legge;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- da proprietà o uso di aeromobili e natanti;
- da uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle
- disposizioni in vigore;
- alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori, compresi i software;
- alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose su di essi caricate o trasportate;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- conseguenti a:
  - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  - alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e
  - sia suscettibile di sfruttamento;
- da furto;
- a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783-1784-1785 bis e 1786 del codice civile (cose portate o consegnate in alberghi, pensioni e simili);
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- a condutture e impianti sotterranei e subacquei;
- a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- cagionati da:
  - prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
  - opere, installazioni in genere, attività di riparazione, manutenzione o posa in opera, dopo l'ultimazione dei lavori;
- derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- verificatisi in connessione con detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- ad aeromobili;
- derivanti da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- punitivi di qualunque natura;
- da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

Validità territoriale RCT

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi vale per i **danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei.**

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
(La sezione R.C.O. non sarà presente qualora il contraente scelga la sola copertura R.C.T.)

Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Condizioni di assicurazione

Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia **purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.**

Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità civile dell'Assicurato:

- per le malattie professionali;
- per i danni verificatisi in connessione con la detenzione o l'impiego di esplosivi;
- per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- per i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- per i danni da amianto;
- per i danni da campi elettromagnetici.

Validità territoriale RCO

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro vale per il mondo intero.

3. NORMATIVA RC FABBRICATO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.
L'Assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza.
L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, per i danni subiti da terzi.

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione di Responsabilità Civile:

- il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli;
- quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività descritta in Polizza.

Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (art.583 del codice penale):

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere,
- i prestatori di opera e servizi (art. 2222 codice civile),

che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta in polizza.

Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere, da insalubrità dei locali;
- derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;

Condizioni di assicurazione

- alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- da furto;
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- ad aeromobili;
- derivanti da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- punitivi di qualunque natura;
- i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa;

conseguenti a:

- inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

Validità territoriale RCT

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi vale per i **danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei.**

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.
Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità civile dell'Assicurato:

- per le malattie professionali;
- per i danni verificatisi in connessione con la detenzione o l'impiego di esplosivi;
- per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- per i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- per i danni da amianto;
- per i danni da campi elettromagnetici.

Validità territoriale RCO

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro vale per il mondo intero.

Condizioni di assicurazione

4. CONDIZIONI PARTICOLARI

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Clausola Broker
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del contratto alla società di brokeraggio indicata in Polizza.
Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto del Contraente, dalla precitata società di brokeraggio.

Deroga alla proroga del contratto
In deroga all'articolo "Durata e proroga dell'Assicurazione" si stabilisce che la presente Assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta di una della parti.

Deroga del termine per la disdetta del contratto
A parziale deroga dell'articolo "Durata e proroga dell'Assicurazione", si stabilisce che **il termine utile per la disdetta del contratto deve intendersi pari a 60 giorni** prima della scadenza indicata in Polizza.

Proroga del termine per il pagamento del Premio
A parziale deroga dell'articolo "Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio", **il termine utile per il pagamento delle rate di Premio successive alla prima si intende elevato a 30 giorni** dopo quello della relativa scadenza.

Proroga del termine per la denuncia dei sinistri
A parziale deroga dell'articolo "Obblighi in caso di sinistro" si conviene che **il termine per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 20 giorni** dalla sopravvenuta conoscenza.

Rescindibilità annuale
Sebbene il contratto sia emesso per durata poliennale, **è facoltà delle Parti di rescinderlo alla scadenza di ogni periodo di assicurazione dalla data di rescindibilità risultante in polizza, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata nei termini di tempo previsti dalle Condizioni di Assicurazione.**

Rinuncia alla surrogazione
L'Impresa rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del codice civile nei confronti dei seguenti soggetti: *<Soggetti indicati in Scheda di Polizza>* **purchè l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**

Qui di seguito vengono elencate una serie di condizioni particolari di cui l'impresa valuterà discrezionalmente l'applicazione e la cui disciplina specifica sarà contenuta nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato.

CONDIZIONI PARTICOLARI RCT/O

Rischio Cyber
Per Evento Cyber si intende:
Violazione della Privacy e dei Dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.
Violazione del Sistema Informatico: l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, oppure l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi.

Esclusione
Ad integrazione delle condizioni generali di polizza le esclusioni si intendono così modificate:
Sono esclusi tutti i danni di natura patrimoniale derivanti da un Evento Cyber come definito nelle definizioni di polizza.
Restano invece compresi in polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un Evento Cyber così come definito nelle definizioni di polizza.

Attività complementare esterna
L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in Polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e

Condizioni di assicurazione

scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che **sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.**

Committenza auto

L'Assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del codice civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.**
La garanzia vale anche per i danni corporali alle persone trasportate ove il trasporto sia consentito dalla legge.
E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell'Impresa nei confronti dei responsabili.
La presente estensione di garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia indicato nella Scheda di Polizza e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Danni a cose dei prestatori di lavoro

La garanzia R.C.T. copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, trovantisi nelle ubicazioni nelle quali si svolge l'attività assicurata, **con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro. Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.**
La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Danni a cose in consegna e custodia

A parziale deroga dell'articolo "Esclusioni", la garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (**esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione**) in consegna o custodia che si trovino nelle ubicazioni nelle quali si svolge l'attività assicurata, **con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate**, se non diversamente specificato. **Sono comunque esclusi i danni da incendio, da furto, nonché quelli dovuti a guasti meccanici di macchinari.**
La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Danni a cose in lavorazione

A parziale deroga dell'articolo "Esclusioni", la garanzia è prestata per i danni alle cose oggetto di lavorazione, **fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.**

Danni a cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate

A parziale deroga dell'articolo "Esclusioni", la garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate.
Restano comunque esclusi i danni da furto e incendio.
La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Danni a cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate (esclusi veicoli e macchinari)

A parziale deroga dell'articolo "Esclusioni", la garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (**esclusi i veicoli, aeromobili, natanti, macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione**) movimentate, sollevate, caricate e scaricate. **Restano** comunque **esclusi i danni da furto e incendio.**
La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'articolo "Esclusioni", la garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine, con esclusione dei danni ad aeromobili, navi e imbarcazioni in genere ed alle cose trasportate sui mezzi stessi.
Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio dei mezzi stessi, nonché quelli conseguenti a mancato uso.
La presente garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'articolo "Esclusioni", la garanzia copre i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, compresi quelli dei prestatori di lavoro, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori.
La presente garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori esclusi i veicoli dei prestatori di lavoro

A parziale deroga dell'articolo "Esclusioni", la garanzia copre i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, **esclusi quelli dei prestatori di lavoro**, trovantesi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori ed **è prestata previa applicazione, per ogni veicolo, di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza**, sia esso o meno in consegna o custodia dell'Assicurato.

Danni da incendio

A parziale deroga dell'articolo "Esclusioni" la garanzia è operante, tranne che per i lavori presso terzi, per i danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione o scoppio delle cose dell'Assicurato.
Si conviene che:

a) **tale garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza;**
b) i danni da incendio dovuti ad una stessa causa iniziale che si comunichino per propagazione saranno considerati un unico sinistro;
c) **qualora i danni da incendio a cose altrui risultino coperti dalle sezioni "Ricorso terzi" o "Rischio locativo" della Polizza Incendio contratta dall'Assicurato, la presente garanzia interverrà per la parte di danno eccedente tale copertura,** fermi in ogni caso i limiti stabiliti alla precedente lettera a).

Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'articolo "Esclusioni", la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi copre i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza.**
La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'articolo "Esclusioni", la garanzia comprende i danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali e per danneggiamenti materiali a cose e animali conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale.
La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Danni da terrorismo

A parziale deroga dell'articolo "Esclusioni", la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi comprende i danni derivanti da atti di terrorismo.
La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico come indicato nella Scheda di Polizza.

Danni subiti dai soggetti che partecipano occasionalmente ai lavori

Si intendono inclusi nella garanzia di Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) anche le persone che partecipano occasionalmente all'attività oggetto dell'Assicurazione o della cui opera l'Assicurato si avvalga, **limitatamente a morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale.**

Estensione territoriale RCT mondo intero con esclusione di Usa e Canada

A parziale deroga dell'articolo "Validità territoriale", la validità territoriale della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa al mondo intero, con esclusione dei sinistri verificatisi sul territorio degli Stati Uniti d'America e del Canada.

Estensioni diverse

A La garanzia comprende i rischi derivanti:

- dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, meeting, cene, congressi, sfilate ed eventi in genere, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dall'esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "Terzi". Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;

Condizioni di assicurazione

- dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, **con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati.** Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a
- favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, c**on esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili;**
- dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri prestatori di lavoro di biciclette, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
- dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;
- dalla proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi facenti parte del complesso industriale;
- dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- dall'esistenza di una squadra antincendio;
- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi **purché inerente all'attività dichiarata in Polizza;**
- dal compimento di operazioni di carico e scarico o di movimentazione delle merci all'interno dell'azienda, effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici dai prestatori di lavoro;
- dall'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, **purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.**

Fabbricati: amministratori terzi

Limitatamente alla garanzia prestata per la responsabilità civile dei fabbricati si intendono compresi nel novero dei terzi gli amministratori, i soci e i loro familiari.

Franchigia per ogni sinistro

L'Assicurazione si intende prestata previa **applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia, come indicato nella Scheda di Polizza,** per ogni sinistro anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni particolari.
Qualora condizioni particolari prevedano franchigie di importo superiore si intenderanno operanti queste ultime.

Franchigia per danni a cose

L'Assicurazione si intende prestata previa **applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia, come indicato nella Scheda di Polizza,** per ogni sinistro che comporti danni a cose anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni particolari.
Qualora condizioni particolari prevedano franchigie di importo superiore si intenderanno operanti queste ultime.

Impianti accessori

La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio degli impianti indicati nella Scheda di Polizza e utilizzati in connessione con il rischio descritto in Polizza.

Lavori di manutenzione straordinaria

L'Assicurazione comprende i danni causati a terzi durante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati in cui si svolge l'attività assicurata, inclusi tra questi l'ampliamento, la costruzione a nuovo ed il ripristino di padiglioni, capannoni ed edifici vari (compreso il collocamento ed il montaggio e smontaggio degli impianti industriali), purché si tratti di lavori effettuati in economia; ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia sarà operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08.

Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'articolo "Esclusioni", la garanzia è estesa ai danni alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.
La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

Lavori presso terzi: danni da incendio di cose dell'Assicurato

A parziale deroga dell'articolo "Esclusioni", la garanzia è estesa ai danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Lesioni lievi

In deroga a quanto previsto dall'articolo "Persone non considerate terzi":

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere;
- i prestatori di opera e servizi (art. 2222 codice civile);

che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta in Polizza sono considerati terzi anche in caso di infortuni che abbiano come conseguenza lesioni lievi.

Limite di indennizzo per periodo assicurativo

Premesso che i massimali indicati in Polizza rappresentano il massimo esborso dell'Impresa per ogni sinistro, si conviene che **in nessun caso l'Impresa risponderà per somme superiori a detti massimali per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione o eventuale minore periodo.**

Limite unico di indennizzo

Premesso che i massimali indicati in Polizza rappresentano il massimo esborso della Impresa per ogni sinistro, si conviene che in nessun caso l'Impresa risponderà per somme superiori a detti massimali per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione o eventuale minore periodo.

Malattie professionali

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo "Esclusioni", l'Assicurazione R.C.O. si estende al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, sulla base di provvedimenti legislativi o pronuncie della magistratura, **escluse** in ogni caso **la silicosi, le malattie professionali derivanti da amianto e da campi elettromagnetici nonché i casi di contagio da virus HIV, "mobbing" e "bossing".**

L'estensione spiega i suoi effetti **a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza della presente condizione particolare e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.**

La garanzia non vale:

a) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
b) per le malattie professionali conseguenti:
   - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
   - dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

L'esclusione di cui al presente punto b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

c) per le malattie professionali che si manifestino successivamente al periodo indicato nella Scheda di Polizza.

L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri, **l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionale** rientrante nell'Assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico come indicato nella Scheda di Polizza.

Malattie professionali per i prestatori di lavoro dipendenti

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo "Esclusioni", l'Assicurazione R.C.O. si estende al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, sulla base di provvedimenti legislativi o pronuncie della magistratura, escluse in ogni caso **la silicosi, le malattie professionali derivanti da amianto e da campi elettromagnetici nonché i casi di contagio da virus HIV, "mobbing" e "bossing".**

L'estensione spiega i suoi effetti **a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza della presente condizione particolare e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.**

La garanzia non vale:

Condizioni di assicurazione

a) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
b) per le malattie professionali conseguenti:
   - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
   - dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per
   - prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

L'esclusione di cui al presente punto b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
c) per le malattie professionali che si manifestino successivamente al periodo indicato nella Scheda di Polizza;
d) per i soggetti diversi dai prestatori di lavoro con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri, **l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionale** rientrante nell'Assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico come indicato nella Scheda di Polizza.

Mancato o insufficiente servizio di vigilanza

L'Assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione della incolumità dei terzi per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori stessi e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.

Nuovi insediamenti, fusioni, incorporazioni, acquisti

Nel caso in cui nel corso dell'Assicurazione venissero acquisite dall'Assicurato nuove società, queste ultime si intendono assicurate dal momento stesso in cui avviene il perfezionamento del passaggio di proprietà, fermo l'impegno da parte della Contraente di comunicare quanto sopra alla Compagnia entro il termine di 90 giorni dalla data di acquisizione e semprechè l'attività svolta da tali nuove società sia affine a quella svolta dall'Assicurato.

Parcheggio di competenza dell'Assicurato

La garanzia copre il rischio derivante dalla proprietà e dalla gestione di un'area - di pertinenza dei fabbricati ove si svolge l'attività assicurata - adibita a parcheggio dei veicoli dei prestatori di lavoro, visitatori o fornitori, all'interno dell'ubicazione dove si svolge l'attività.
La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.
Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto, rapina, atti vandalici, incendio dei veicoli e i danni alle cose in essi contenuti.

Proprietà e conduzione di fabbricati

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e conduzione **dei fabbricati, diversi da quelli nei quali si svolge l'attività assicurata, indicati nella Scheda di Polizza.**
L'assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà e conduzione di ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche se tenuti a giardino, compresi: alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche comandati elettricamente.
La garanzia non comprende i danni derivanti:
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
- da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati.

La garanzia copre altresì la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. **81/08; tale garanzia opera semprechè:**
- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. **81/08**;
- **dall'evento siano derivati la morte o lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

La garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia, come indicato nella Scheda di Polizza per i danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne.

Condizioni di assicurazione

Responsabilità civile per l'utilizzo di fonti radioattive

A parziale deroga dell'articolo "Esclusioni", la garanzia comprende i sinistri derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive.
L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni delle competenti autorità.
L'Assicurato si impegna ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti radioattive dai locali di conservazione o uso delle fonti stesse.
L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli del rischio, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
A parziale deroga dell'articolo "Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia", **la garanzia vale per i danni che si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza della presente estensione di garanzia e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.**
La garanzia non vale per i danni che si manifestino dopo *<numero mesi indicati in Scheda di Polizza>* mesi dalla data di cessazione della presente estensione di garanzia.
La garanzia non vale per i danni che si manifestino successivamente al periodo indicato nella Scheda di Polizza.
La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione

A parziale deroga dell'articolo "Esclusioni", la garanzia Responsabilità Civile copre i danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori, purché derivanti da difetti di installazione di impianti, apparecchiature o cose in genere, o da difetto di esecuzione di lavori di manutenzione o riparazione.
L'Assicurazione è prestata anche per le attività di cui all'art. 1 della Legge n. 46 del 5/3/1990, purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della stessa Legge.
L'Assicurazione non copre i danni:

- agli impianti ed apparecchiature installati, nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione e riparazione degli stessi;
- derivanti dalla mancata rispondenza delle opere, degli impianti o apparecchiature installati all'uso e alla necessità cui sono destinati;
- derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, professionali, commerciali, agricole o di servizi;
- da difetto originario di prodotti;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli direttamente dalla Legge;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo.

Questa garanzia è prestata per i lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, non oltre *<numero mesi indicati in Scheda di Polizza>* mesi dopo la data di esecuzione dei lavori.
La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Responsabilità dei subappaltatori

In caso l'Assicurato subappalti tutto o parte dei lavori, è assicurata anche la responsabilità delle imprese subappaltatrici per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.
La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali polizze di Responsabilità Civile stipulate dai subappaltatori e comunque **fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.**

Responsabilità personale di quadri e dirigenti

L'Assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale di quadri e dirigenti, dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a cose o animali nello svolgimento delle loro mansioni.
E' escluso dal novero dei terzi l'Assicurato stesso.
Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dall'art. 583 del codice penale.
Il massimale pattuito per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Responsabilità personale dei prestatori di lavoro

L'Assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale di quadri, dirigenti e ogni altro prestatore di lavoro dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a cose o animali nello svolgimento delle loro mansioni.

Condizioni di assicurazione

E' escluso dal novero dei terzi l'Assicurato stesso.
Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dall'art. 583 del codice penale.
Il massimale pattuito per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Terzi i dipendenti di altre imprese, fornitori, consulenti

A parziale deroga dell'articolo "Persone non considerate terzi" sono considerati terzi i titolari e i dipendenti di imprese - quali imprese di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione.

Terzi personale imprese coappaltatrici

Premesso che l'Assicurato e i sui prestatori di lavoro possono trovarsi nell'ambito dei lavori assieme ad imprese coappaltatrici, sono considerati terzi - **limitatamente alla morte e lesioni personali gravi e gravissime** così come definite dall'art. 583 del codice penale e nei limiti dei massimali di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro - i titolari e i dipendenti di tali imprese.

Terzi trasportati su veicoli non destinati al trasporto di persone

L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile per morte o per lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale a carico dell'Assicurato, in qualità di proprietario del mezzo, per fatti a lui imputabili a seguito di trasporto non consentito a norma di legge di persone nelle cabine di guida o a fianco del conducente su autocarri o motocarri e su altri veicoli di sua proprietà, non destinati al trasporto di persone, **purché il trasporto sia avvenuto contro la volontà o all'insaputa dell'Assicurato medesimo.**
Sono in ogni caso assicurati i danni ai trasportati accolti sui mezzi succitati per motivi di soccorso o di emergenza in genere.

Guida di mezzi meccanici

A parziale deroga dell'articolo "Esclusioni", la garanzia è valida anche quando alla guida di mezzi meccanici, circolanti esclusivamente in aree private, siano addetti prestatori di lavoro dell'Assicurato sprovvisti delle abilitazioni prescritte, **semprechè si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo ed aventi età non inferiore ad anni 16.**
E' in ogni caso esclusa ogni responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.

Lavori di manutenzione straordinaria (compresi i lavori rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 81/08)

L'Assicurazione comprende i danni causati a terzi durante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati in cui si svolge l'attività assicurata, inclusi tra questi l'ampliamento, la costruzione a nuovo ed il ripristino di padiglioni, capannoni ed edifici vari (compreso il collocamento ed il montaggio di impianti industriali), **purchè si tratti di lavori effettuati in economia; ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia sarà operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.**
Sono compresi in garanzia i lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08, purché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente o disposto dal D.Lgs. **81/08.**
- **dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime** così come definite dall'art. 583 del codice penale.

Consegna di prodotti petroliferi: incendio - scoppio

Limitatamente alle operazioni di consegna presso terzi dei prodotti petroliferi ed al rischio di giacenza delle bombole presso terzi, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio e scoppio.
La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Danni alle merci e attrezzature degli espositori

Sono compresi nella garanzia i danni alle merci ed alle attrezzature degli espositori.
La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni da stillicidio, umidità ed insalubrità dei locali.

Condizioni di assicurazione

Gas di petrolio liquefatti

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli utenti per danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali e per danneggiamenti materiali a cose o animali direttamente riconducibili all'uso di recipienti riempiti con GPL e relativi annessi.
L'Assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge.
La garanzia vale per i fatti verificatisi durante il periodo di validità del contratto, **purchè entro tre anni dalla data di installazione o consegna dei recipienti.**
Sono comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti effettuate direttamente dall'Assicurato, semprechè l'installazione venga effettuata da persona abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

Limitazione periodo di assicurazione

Premesso che l'Assicurato ha dichiarato che l'esercizio rimane aperto nel periodo indicato nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione vale esclusivamente per i sinistri che si verifichino nel periodo indicato.

Manutenzione e riparazione di ascensori - montacarichi - scale mobili

La garanzia comprende i danni che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione **esclusi quelli imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione.**
Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio sono considerati terzi anche i singoli condomini. **L'Assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.**

Prova e collaudo e Postuma del riparatore per autofficine

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi è operante anche per i danni:

- subiti dai veicoli riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge ed **a condizione che il danno si verifchi entro il periodo indicato nella Scheda di Polizza;**
- subiti dai veicoli durante la circolazione per prova e collaudo, **semprechè alla guida degli stessi si trovi l'Assicurato o un suo prestatore di lavoro e la circolazione avvenga durante l'orario di lavoro.**

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.
Sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.

RC dello Smercio

L'Assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**
Dalla presente estensione di garanzia **sono inoltre esclusi i danni derivanti:**

- da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'Assicurato;
- da qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal venditore.

L'Assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce.
Sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.
Tale garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.
L'Assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

RC dello Smercio per i generi alimentari

L'Assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione,** dai generi alimentari somministrati o venduti.
Per i soli generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
Si intendono comunque esclusi i danni derivanti dall'utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica.
Dalla presente estensione di garanzia sono inoltre esclusi i danni derivanti:

- da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'Assicurato;
- da qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal venditore.

Tale garanzia opera sempreché l'Assicurato si sia adeguato alle disposizioni previste dal D.L. n. 155 del 26/05/1997 e **previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.**
L'Assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Condizioni di assicurazione

Sciovie - seggiovie - funivie

La garanzia è efficace a condizione che gli impianti descritti in Polizza siano stati assoggettati alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita, che questa ne abbia autorizzato l'esercizio e che siano state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.
L'Assicurazione comprende, **previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza,** i danni agli indumenti ed oggetti che siano portati con sé dagli utenti, esclusi denaro e preziosi.
L'Assicurazione comprende i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione estive e invernale delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati, **ferma l'esclusione dei rischi relativi alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da impiego di aeromobili.**

Spargimento di sostanze chimiche

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.
Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni direttamente conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazioni di colture.
La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Stazioni di servizio - autofficine - autolavaggi - autosili - parcheggi

A parziale deroga dell'articolo "Esclusioni", l'Assicurazione comprende la responsabilità per i danni ai veicoli in consegna o in custodia, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione, o lavaggio, **purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività assicurata e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica.**
La garanzia comprende inoltre i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti:

- a vizio originario del prodotto;
- a rifornimento del serbatoio da parte dell'Assicurato con un tipo di carburante diverso da quello prescritto per il veicolo.

Tale garanzia viene prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.
Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto, incendio e mancato uso dei veicoli.

CONDIZIONI PARTICOLARI RC FABBRICATO

Rischio Cyber

Per Evento Cyber si intende:
Violazione della Privacy e dei Dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.
Violazione del Sistema Informatico: l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, oppure l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi.

Esclusione

Ad integrazione delle condizioni generali di polizza le esclusioni si intendono così modificate:
Sono esclusi tutti i danni di natura patrimoniale derivanti da un Evento Cyber come definito nelle definizioni di polizza.
Restano invece compresi in polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un Evento Cyber così come definito nelle definizioni di polizza.

Committenza lavori vari

L'Assicurazione viene prestata anche per la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente di lavori ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata.

Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne

A parziale deroga dell'articolo "Esclusioni", la garanzia comprende i danni a cose prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, **purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture**, nonché quelli prodotti da guasto o rottura accidentale di gronde e pluviali.
La presente garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Pertinenze fabbricati

L'Assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà e conduzione di spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche se tenuti a giardino, compresi: parchi, alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli.